



[Handwritten signature]

*AAOI +
IR
Politecnico Fenu
Scienze -
SA*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, AFAM, E PER LA RICERCA
 Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario -
Ufficio I
 00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 5100

Roma, 25 novembre 2011

Risposta nota prot.32440 del 29/07/2011

Alla cortese attenzione del
 Magnifico Rettore
 Università degli Studi di Bologna

Prof. Ivano Dionigi

Oggetto: Artt. 2 Legge n. 240/2010 e 6 Legge n. 168/89 - Statuto Università degli Studi di Bologna.

Con riferimento al nuovo statuto di codesto Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e trasmesso a questo Ministero con nota del 29 luglio 2011, prot. n. 32440, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della medesima legge. Di seguito si riportano le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

Si precisa che le considerazioni di seguito riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge 240/10 ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

Articolo 3.4

Relativamente alla possibilità di delega si evidenzia in ogni caso la necessità che essa sia circoscritta a materie non rientranti nelle attribuzioni peculiari degli organi deleganti e che vi sia da parte di questi ultimi la possibilità, anche in costanza di delega, di riappropriarsi delle materie delegate.

Articolo 4

Comma 3, lett. j). Si segnala che non viene meno la competenza del Rettore ad irrogare le sanzioni non superiori alla censura, secondo quanto prescrive l'art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 240/2010, si evince che tale principio, previsto dall'art. 88 del RD n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comma 6. Si rinvia a quanto osservato *sub* art. 38, comma 11.

Articolo 6

Comma 3, lett. f). Si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 240/2010, ai fini dell'approvazione del regolamento generale di ateneo, non è previsto il parere "favorevole" del Consiglio di amministrazione che, eventualmente, potrebbe essere qualificato come "obbligatorio".

Comma 3, lett. h). Si osserva che le disposizioni principali riguardanti le modifiche statutarie devono essere inserite nello statuto e non nel regolamento generale. Si precisa inoltre che è tutt'ora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dai competenti organi universitari a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui anche il parere del Consiglio di amministrazione deve essere adottato con la predetta maggioranza.

Comma 6. Si ritiene che il principio generale del rispetto della volontà dell'elettore e, quindi, della conservazione del voto non consente l'annullamento della scheda sulla base della preferenza espressa. L'esigenza di applicare il principio delle pari opportunità di genere, peraltro dalla legge n. 240/2010 richiesta espressamente solo per il CdA (la cui composizione difatti non è elettiva), eventualmente potrebbe essere assicurata prevedendo uno specifico meccanismo in sede di formazione delle liste. Si manifestano le medesime perplessità riguardo le procedure elettorali previste per l'elezione dei membri del Consiglio degli studenti.

Articolo 7

Comma 2, lett. d). Si rinvia a quanto osservato *sub* articolo 12.

Comma 2, lett. m). Si precisa che in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, è necessario aggiungere dopo la parola "parere" la parola "favorevole".

Comma 3. Si rileva che secondo quanto prevede l'art. 2, comma 1, lett. m), della legge n. 240/2010, il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere quadriennale. Si ritiene necessario adeguare la disposizione al dettato normativo prevedendo pertanto la durata quadriennale del Consiglio di amministrazione.

Comma 5. Si manifestano perplessità in relazione alla causa di incompatibilità, prevista per i componenti di diversi organi accademici, consistente nella partecipazione ad organizzazioni sindacali. Si rileva in proposito che l'art. 2, comma 1, lett. s), della legge n. 240/2010 si limita a disporre il divieto, per i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di rivestire incarichi di natura politica.

Articolo 8

Comma 2. Si suggerisce di prevedere che il requisito dell'iscrizione di almeno due dei componenti al Registro dei revisori contabili sia riferito ai componenti effettivi e non ai supplenti.

Articolo 10

Comma 2, lett. g) Si ritiene opportuno aggiungere alla potestà disciplinare sul personale dirigente anche quella sul personale tecnico amministrativo. In merito all'adozione delle misure disciplinari si rileva che i dirigenti sono responsabili, secondo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

quanto previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, per le infrazioni di minore gravità. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi occorre riferirsi a quanto stabilisce l'art. 69, comma 4, che prevede l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Si ritiene, quindi, necessario riformulare la disposizione in coerenza con il citato d.lgs. n. 150/2009.

Articolo 12

Si ritiene che la Consulta del personale tecnico amministrativo (pur trattandosi di un organo consultivo) e, soprattutto, l'attribuzione alla stessa di pareri obbligatori su atti che la legge n. 240/2010 disciplina puntualmente tra le competenze e le prerogative di altri organi, rappresenti un eccessivo appesantimento dell'*iter* decisionale e, di fatto, una limitazione delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate agli organi di ateneo.

Articolo 16

Comma 2, lett. c). Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) ed e), della legge n. 240/2010 l'attivazione o soppressione dei corsi è in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

Comma 4. E' necessario prevedere che l'ipotezzata deroga non possa in ogni caso consentire di scendere al di sotto della soglia minima prevista dall'art. 2, comma 2, lett. b) della legge n. 240/2010.

Articolo 17

Comma 3. Tenuto conto della previsione della legge n. 240/2010 del bilancio unico di Ateneo, il termine "bilancio" previsto al presente comma indicato va adeguatamente riformulato (es. "proposta di budget"). Si segnala, inoltre, che la regolamentazione dei Corsi di studio rientra tra le competenze del Senato accademico.

Articolo 18

Comma 1. Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett c), della legge 240/10, la competenza delle strutture di raccordo (Scuole) è quella relativa alla gestione dei servizi comuni dell'offerta formativa dei dipartimenti di riferimento.

Comma 2. Si ritiene necessario riformulare la disposizione in quanto i corsi di studio sono primariamente di competenza dei dipartimenti. Vanno quindi aggiunte al termine del periodo le parole "dei dipartimenti ad esse afferenti".

Comma 4. Per analogia a quanto sopra osservato si chiede di sostituire alle parole "dei Corsi di studio di propria competenza" le parole "dei Corsi di studio dei Dipartimenti afferenti".

Comma 5, lett. c). Si rileva in proposito che l'attribuzione dei compiti didattici è di competenza dei Dipartimenti. Eventualmente, può essere previsto un parere della Scuola al Dipartimento.

Comma 5, lett. d). Si veda in proposito l'osservazione formulata *sub* articolo 18, comma 4.

Comma 6. Si ritiene opportuno precisare che tra i criteri per l'afferenza si deve tenere conto anche dell'affinità disciplinare.

Si evidenzia inoltre che l'afferenza del dipartimento a più Scuole richiede la definizione, nel Regolamento generale di Ateneo, della soglia minima e congrua che un



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento deve assicurare per far parte di una Scuola. Si osserva infine che, per quanto concerne la costituzione di una Scuola (che prevede almeno due dipartimenti), ogni dipartimento andrà conteggiato una sola volta.

Comma 7. Si ricorda che va altresì specificato che il numero delle Scuole non può essere superiore a dodici.

Articolo 19

Comma 2, lett. c). Si segnala che tra i componenti del Consiglio della Scuola la figura del Responsabile amministrativo-gestionale non è tra quelle previste dall' art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010.

Comma 2, lett. f). Si osserva che la disposizione va eliminata in quanto la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non è prevista tra i componenti del Consiglio della Scuola dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010.

Comma 5. In proposito si osserva che si ritiene necessario determinare la consistenza numerica minima (eventualmente rinviando al regolamento generale di ateneo) con la quale il Dipartimento può afferire a più Scuole. Si tenga in ogni caso conto di quanto osservato all'art. 18, comma 6, dello statuto.

Al **Comma 6**, si rileva che la composizione della Commissione paritetica va inserita nello statuto.

Articolo 23

Comma 4. Tenuto conto che alle Scuole compete un ruolo di coordinamento e di raccordo, relativamente alle "risorse trasferite" si ritiene preferibile fare riferimento esclusivamente ai trasferimenti dei dipartimenti.

Articolo 24

Comma 2, lett d). Considerato che i docenti sono incardinati esclusivamente presso i Dipartimenti, si ritiene che tale parere debbe essere di esclusiva competenza degli stessi.

Articolo 25

La previsione di ulteriori strutture rispetto ai Dipartimenti e alle Scuole non è coerente con lo spirito della legge 240/10 finalizzato anche alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'organizzazione didattica, scientifica e strumentale interna.

Articolo 32

Al **Comma 3**, si osserva che a tutela dell'interesse pubblico e dell'operato del Direttore generale vanno precisate la disciplina e le modalità con cui il Direttore attribuisce e revoca incarichi di livello dirigenziale. A tal fine è opportuno fare riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.

Comma 4. Si precisa che per quanto riguarda la revoca degli incarichi dirigenziali occorre riferirsi a quanto prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 165/2001.

Articolo 33

Comma 5. Nel prendere atto della composizione del Collegio di disciplina, al fine di rispettare il principio del giudizio tra pari, si osserva che l'espressione "Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse il Collegio opera



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

a sezioni congiunte" mette a rischio il rispetto del predetto principio. Ad esempio, nell'ipotesi di procedimento riguardante un professore di prima fascia ed un ricercatore, al primo non sarebbe assicurato il "giudizio tra pari" perché il suo comportamento sarebbe valutato, tra gli altri, dai due ricercatori facenti parte della terza sezione.

Si ritiene pertanto necessario prevedere che nell'ipotesi di procedimento disciplinare coinvolgente docenti appartenenti a fasce diverse sarà competente quella tra le tre sezioni che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari (ad es., la prima se è coinvolto, tra gli altri, un professore di prima fascia).

Articolo 36

Comma 5. Si osserva in proposito che è assente l'individuazione delle sanzioni per la violazione del Codice etico, richiesta dalla lett. m), comma 2, art. 2, della legge n. 240/2010, mentre le stesse vanno indicate specificatamente nel rispetto del principio di tassatività. Va peraltro aggiunto che lo statuto dovrebbe altresì precisare che, nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico (per violazione del codice etico), ma anche un (vero e proprio) illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

Articolo 38

Comma 7. Si ritiene necessario, almeno per il Consiglio di amministrazione e per il Senato accademico, eliminare dalla disposizione in esame le seguenti parole: "detratti gli assenti giustificati".

Comma 10. Si segnala che per quanto riguarda i membri esterni al Consiglio di amministrazione si può prevedere un gettone di presenza differenziato ma non un'indennità di carica.

Comma 11. Si ritiene necessario eliminare le parole "all'inizio dell'anno accademico successivo". Tale previsione si rende necessaria per evitare che siano eventualmente superati i limiti massimi delle cariche previsti dalla legge 240/10.

Comma 12. Occorre precisare che, in via generale, il mandato del neo-eletto (o del neo-designato) non può che essere intero (e non residuale). Tale principio deve essere certamente applicato nel caso del Consiglio di amministrazione, per il quale la legge prevede una durata quadriennale dei mandati. Il principio non può essere applicato invece al Senato accademico, per il quale la legge disciplina solo la scadenza dell'organo (e non quella dei singoli mandati). La norma statutaria va pertanto riformulata tenendo conto di quanto sopra osservato.

Articolo 39

Comma 1. Si chiede di aggiungere alla disposizione il *quorum* della maggioranza assoluta anche per il parere del Consiglio di amministrazione (cfr. art 6, legge 168/1989).

Articolo 40

Comma 5 e 6. Si osserva che è necessario eliminare le date che risultano antecedenti all'entrata in vigore dello Statuto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 41

Comma 1. Le disposizioni dell'articolo in esame, riguardanti la proroga di organi collegiali e monocratici, devono essere tutte ricondotte nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 240/2010, che si limitano a disporre:

- a) una proroga degli organi collegiali (primo periodo);
- b) una proroga di tutti gli organi (collegiali e monocratici) il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 (secondo periodo);
- c) norme speciali di proroga per i mandati rettorali (terzo, quarto, quinto e sesto periodo).

Al di fuori di tali ipotesi, devono ritenersi applicabili esclusivamente i periodi di prorogatio previsti da norme di legge (d.l. n. 293/1994, convertito dalla l. n. 444/1994).

Comma 2. Non si ritiene necessaria la disposizione in quanto la proroga del Rettore è prevista dalla legge n. 240/2010.

Comma 3. Non si ritiene ammissibile prevedere in sede di prima applicazione una durata degli organi diversa rispetto a quella ordinariamente prevista dallo statuto nel rispetto della legge n. 240/2010.

Comma 8. Si ritiene necessario eliminare la disposizione, in quanto non appare coerente con le norme di proroga di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010.

Comma 9. Si fa presente che non può essere previsto alcun automatismo della prosecuzione dell'incarico del Direttore amministrativo nella nuova veste di Direttore generale. Trattandosi di un nuovo organo previsto dalla legge n. 240/2010 l'incarico va attribuito ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente come recepita dal presente statuto.

Articolo 42

Comma 1. In proposito si veda l'osservazione formulata *sub* articolo 41, comma 3.

Si invita, infine, a prevedere l'entrata in vigore del presente statuto successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate e con l'obiettivo di portare a conclusione un condiviso percorso di approvazione dello Statuto, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota e nell'invio al Ministero delle modifiche approvate dall'Ateneo prima della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon